

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA
SEZIONE INDUSTRIA ESTRATTIVA
PESARO

Contratto collettivo di lavoro per gli operai
dell'Industria mineraria della Provincia di Pesaro,
integrativo del contratto collettivo nazionale
di lavoro 27 novembre 1959

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA
SEZIONE INDUSTRIA ESTRATTIVA
PESARO

Contratto collettivo di lavoro per gli operai
dell'Industria mineraria della Provincia di Pesaro,
integrativo del contratto collettivo nazionale
di lavoro 27 novembre 1959

Contratto collettivo di lavoro per gli operai dell'industria mineraria della Provincia di Pesaro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro
27 novembre 1959

Addì 28 ottobre 1960 in Pesaro presso la sede dell'Associazione degli Industriali

t r a

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Pesaro-Urbino, rappresentata dal Presidente Dr. Ing. Francesco Badioli, con la partecipazione del Dr. Ing. Ermanno Ordan e del Dr. Giorgio Goffrini per la Società Montecatini, assistiti dal Segretario dell'Associazione Avv. Carlo Gaudenzi

e

la Federestrattive - C.I.S.L. - Sindacato Provinciale, rappresentata dai Sigg. Walter Amadei e Sante Mordenti, assistiti per la Unione Sindacale Provinciale dal Segretario Generale Sig. Alfio Tinti e dal Sig. Valerio Jetto;

la F.I.L.I.E. - C.G.I.L. - Sindacato Provinciale Minatori, rappresentata dal Segretario responsabile Sig. Amato Palazzi e dai Sigg. Pio Guerra, Saturno Bartolini, Giuseppe Narducci, assistiti dal responsabile dell'Ufficio Contratti e Vertenze della Camera Confederale del Lavoro, Sig. Gino Morotti;

la Uilmec - U.I.L. - Sindacato Provinciale, rappresentata dai Sig. Adeodato Poggioli e Alessandro Simoncini, assistiti per la Camera Sindacale Provinciale dal Segretario Sig. Giuseppe Taras;

è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli addetti all'industria mineraria della Provincia di Pesaro-Urbino, integrativo del contratto nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria mineraria stipulato in Roma il 27 novembre 1959, in attuazione dell'art. 54 del contratto nazionale in parola.

ARTICOLO 1 - Lavori compiuti in condizioni di particolare disagio
(art. 15 contratto nazionale lavoro).

Nei casi di lavori eseguiti all'interno in condizioni di particolare disagio le percentuali di aumento sulle retribuzioni di fatto (paga base, contingenza, eventuale guadagno di cottimo o premi di incentivo) e sulla indennità di sottosuolo, saranno le seguenti :

a) in presenza di calore:

Temperatura	Umidità fino al 70 %	Umidità dal 71% a 80%	Umidità dal 81% a 90%	Umidità oltre 90 %
29°	8	8,50	9,50	10,00
30°	9	9,50	10,50	11,00
31°	10	10,50	11,50	12,00
32°	13	13,50	14,50	15,50
33°	16	16,50	18,50	19,50
34°	19	20,00	21,50	22,50
35°	25	26,50	28,50	30,00

La misura della temperatura verrà eseguita a m. 1,65 dal piano del cantiere.

Operando la limitazione di orario di cui all'art. 281 comma 2° e 3° del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 (norme di polizia delle miniere e delle cave), le percentuali suindicate, per temperatura compresa da più 32°C. a 35°C., verranno corrisposte in misura doppia per la ulteriore permanenza (oltre le 5 ore) che si renda necessaria per lavori temporanei ai fini della sicurezza.

Nei casi di cui al 4° comma dell'articolo predetto (temperatura superiore a 35°C.) sarà corrisposta una maggiorazione del 100%.

b) In caso di soggezione d'acqua (stillicidio continuo o piedi nell'acqua) sarà corrisposta una maggiorazione del 17%.

La stessa maggiorazione sarà corrisposta in caso di stillicidio di catrame.

c) In caso di lavoro anormale in cui la presenza di gas tossici o nocivi sia in quantità tale da richiedere l'uso di occhiali o maschere protettive, perdurando tale situazione di disagio, sarà corrisposta una maggiorazione del 32%.

Quando il disagio sussiste per tutto il turno di lavoro, l'indennità sarà corrisposta per tutte le otto ore.

Per i minatori a zolfo per i quali in conseguenza del brillamento frazionato delle mine si dovessero riscontrare le condizioni di disagio sopra indicate, viene stabilito forfettariamente in un'ora il tempo medio di durata delle condizioni suddette.

Su tale tempo forfettario sarà calcolata la percentuale del 32% di cui sopra.

d) Qualora in presenza di incendio occorra l'uso di autoprotettori o di maschere o di occhiali in una estesa organizzazione di spegnimento, alle maestranze che operano nell'ambiente stesso sarà corrisposta la maggiorazione del 100%.

e) Nel caso di scavi di pozzi o di discenderie con abbondanti venute d'acqua, agli operai che subiscono il relativo disagio saranno corrisposte otto ore di normale retribuzione a fronte di sei ore che sono tenuti a prestare. Nel caso invece di 8 ore prestate, sarà corrisposta, oltre alla paga intera giornaliera normale, la maggiorazione del 100% sulle ultime due ore.

f) Confermando quanto in atto praticato, in caso di lavoro di ripiena eseguito con ginepro, ove la quantità di polvere sia anormale e tale da richiedere l'uso continuativo di maschere protettive, sarà corrisposta ai lavoratori addetti a tale operazione (ripienisti) la percentuale di maggiorazione dell'8%.

La stessa maggiorazione verrà corrisposta agli operai che operano negli stessi cantieri e nelle stesse condizioni dei ripienisti.

Ai lavoratori comunque addetti agli avanzamenti nel gesso a fondo cieco, ove la quantità di polvere sia anormale e tale da richiedere l'uso di maschere protettive durante la perforazione — la cui durata si stabilisce convenzionalmente in tre ore giornaliere — sarà corrisposta

la maggiorazione dell'8%; in caso di avanzamento meccanizzato, la stessa maggiorazione sarà corrisposta forfettariamente per 6 ore giornaliere.

g) Quando l'operaio è costretto ad operare in cantiere di lavoro la cui altezza sia inferiore a mt. 1,55, sarà corrisposta la maggiorazione del 15%.

h) Ai lavoratori addetti alla carica e manutenzione degli accumulatori a piombo sarà corrisposta per l'intera giornata la maggiorazione del 4,50% (quattro e cinquanta per cento).

i) Nei casi di lavori speciali eseguiti all'interno in condizioni di particolare disagio o pericolo rispetto ai normali lavori eseguiti dalla categoria interessata, e cioè lavori su ponti a sbalzo o bilance, funi, scale aeree, riparazioni guidaggio e traversoni dei pozzi, ecc., sarà corrisposta una percentuale di maggiorazione del 12% per la loro durata.

Tra i lavori indennizzabili si intendono compresi i fornelli che adempiono alle seguenti due condizioni: essere di sezione non inferiore a m. 2x1 e di altezza non inferiore a m. 10 misurati dal cielo della galleria.

l) Per quanto riguarda le arterie di riflusso si procederà azienalmente alla identificazione di quelle nelle quali si riscontrano particolari condizioni di disagio suscettibili di indennizzo, tenendo presente che per arterie di riflusso si intendono le gallerie collettrici dell'aria di numerosi cantieri, nei soli tronchi situati a valle dell'ultimo cantiere o giro d'aria, verso il pozzo di uscita. Per il lavoro in tali arterie, alle percentuali di maggiorazione previste per le singole condizioni di disagio di cui ai capoversi precedenti viene aggiunta una ulteriore aliquota del 6%; resta inteso peraltro che ai lavoratori operanti nelle predette arterie di riflusso sarà garantita una percentuale minima del 18%, onde tenere conto del complesso delle condizioni tipiche dei riflussi.

m) Ai lavoratori che prestano la loro opera nei diversi luoghi di lavoro indennizzati sarà corrisposta, per il tempo della loro prestazione in detti luoghi, la percentuale di maggiorazione corrispondente alla media delle indennità previste dal presente accordo.

n) Al personale addetto, nell'industria zolfifera, ai lavori di scarico delle celle e dei calcheroni compiuti in condizioni di particolare di-

saggio per elevata temperatura dei rosticci della fusione, verrà corrisposta l'indennità di:

- L. 8,50 all'ora agli addetti allo scarico dei calcheroni;
- L. 12,50 all'ora agli addetti allo scarico dei forni Gill.

Le indennità di cui sopra verranno corrisposte anche, rispettivamente, agli addetti alla copertura dei calcheroni (L. 8,50 all'ora) ed agli addetti alla manutenzione, riparazione cunicoli e valvole dei forni Gill in attività e della galleria collettrice (L. 12,50 all'ora).

o) Le norme del presente accordo si applicano agli impiegati ed agli equiparati, quando ricorrano le condizioni previste dall'accordo stesso.

ARTICOLO 2 - Giorni festivi (art. 13 contratto nazionale di lavoro).

Con riferimento all'art. 13 del contratto nazionale, per quanto concerne la eventuale sostituzione di qualche giorno festivo, le parti convengono di demandare ad accordi aziendali le stesse eventuali sostituzioni.

ARTICOLO 3 - Decorrenza.

Il presente accordo integrativo ha decorrenza dal 1° Novembre 1960; esso avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

DICHIARAZIONE A VERBALE:

All'art. 1, punto c) comma 3°:

Si conviene che l'ora forfettizzata potrà in sede aziendale, su richiesta dei lavoratori, essere revisionata per tutta la miniera in relazione all'esito degli opportuni accertamenti del tempo eseguiti dalle parti interessate.

